



11/11/2024

ORIGINALE

Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 98 DEL 14/11/2024

Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania. Nomina legale

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16:45 si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, nominata con D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Randazzo;

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 22/02/2024 di approvazione "Regolamento per lo svolgimento da remoto delle sedute della Commissione Straordinaria per il Comune di Randazzo";

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Caliò Alfonsa	Componente	X	
Gambadauro Cosimo	Componente	X	
Giusto Isabella	Componente	X	

È presente il Segretario Generale Dott. Iacopino Marcello, nella sede comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

Con votazione unanime espressa in forma palese di approvare la allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata eseguibilità.



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 104 DEL 14/11/2024

OGGETTO: Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania.
Nomina legale.

Il proponente Cullurà Gaetano– Capo Area I[^]

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Dato atto:

- Che in data 08 novembre 2024 l'avv. *Omissis* ha notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania nell'interesse del sig. *Omissis* elettivamente domiciliato presso lo studio del legale difensore in Catania Via Gabriello Carnazza n 51, contro il Comune di Randazzo;
- Che in data 11 novembre 2024 l'avv. *Omissis* ha notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania nell'interesse della sig.ra *Omissis* elettivamente domiciliata presso lo studio del legale difensore in Catania Via Gabriello Carnazza n 5, contro il Comune di Randazzo 1;
- Che entrambi i ricorsi sono promossi per:
 - ✓ Per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Randazzo, 5 settembre 2024, n.5, notificata il 10 settembre 2024 al sig. *Omissis* e non notificata alla sig.ra *Omissis*, con la quale è stata ordinata la demolizione dell'immobile sito in c.da Malaterra snc, Randazzo, censito in catasto al foglio 70, part.46; ove occorra delle note di comunicazione 12 giugno 2024 prot.n. 10580; e 13 giugno 2024 prot.n.10731 e degli atti e delle attività successive e conseguenti, compreso il preannunciato sgombero e la preannunciata demolizione dell'immobile; e compreso - ad evitare decadenze -

<<il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n 9 del 25/6/2024>> non conosciuto, ma citato nel testo dell'ordinanza, e nemmeno reperibile sul sito istituzionale del Comune di Randazzo;

- Richiamati gli artt. 48 e 50, comma 2, del D.L.vo 267/00 nonché i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- Visto il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il quale chiarisce che "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- Visto l'art.56 comma 1 lettera h) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78 , recante delega al Governo in materia dei contratti pubblici " il quale ha quantificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi ,ricomprendendolo ,tuttavia ,nell'ambito degli appalti cosiddetti" esclusi " in quanto non assoggettati alle norme dei contratti pubblici;
 - ✓ L'art.13 del citato Decreto, il quale stabilisce :
 - ✓ Al comma 2, che "le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico anche indiretto";
 - ✓ Al comma 5 che "l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt.1,2e 3,
- Visto, altresì, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Considerato pertanto che, al fine di tutelare gli interessi del Comune, occorre proporre opposizione al suddetto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania conferendo apposito incarico ad avvocato munito di adeguata competenza e professionalità;
- Preso atto che nella struttura burocratica del Comune non sono presenti dipendenti muniti della qualifica professionale di avvocato, e che pertanto l'incarico di cui trattasi deve essere conferito ad avvocato esterno;
- Ritenuto, pertanto, doveroso costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Ente ed in difesa dei diritti e delle ragioni del medesimo, conferendo relativa procura alla lite al legale da incaricare nel giudizio di che trattasi;

- Dato atto che non sussistono a carico dei Responsabili competenti all'espressione dei pareri sulla presenta proposta né a carico del Responsabile dell'istruttoria situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del codice di comportamento integrativo;

VISTI:

- ✓ L'art.56 del D.lgs n 36/2023;
- ✓ il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;
- ✓ il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- ✓ il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- ✓ il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

- 1) di autorizzare, per quanto specificato in premessa, la costituzione in giudizio dell'Ente per la tutela degli interessi del Comune di Randazzo per opporsi ai Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania meglio specificati in premessa promossi dal sig. *Omissis* e dalla sig.ra *Omissis* entrambi avverso l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Randazzo, 5 settembre 2024, n 5, notificata al sig. *Omissis* e non notificata alla sig.ra *Omissis* dando atto che la rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alle liti è conferita all'avvocato Gaetano Callipo con studio legale in Gioia Tauro (RC) Via Lo Moro n 144;
- 2) di prendere atto che la Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco conferirà procura alle liti;
- 3) di dare mandato al Responsabile dell'Area I[^] di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla presente, ivi incluso l'impegno di spesa;
- 4) di dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione all'oggetto del presente atto ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e dei codici di comportamento generale e speciale;
- 5) di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, stante la necessità di costituirsi in giudizio nei termini di legge;
- 6) di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania. Nomina legale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 11/11/2024



Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 11/11/2024



Il Responsabile di Area

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA:



DR. SSA ALFONSA CALIO'

DOTT. COSIMO GAMBADAURO

DR.SSA ISABELLA GIUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marcello Iacopino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal **15 NOV 2024** al **30 NOV. 2024** al n. _____

Randazzo, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Randazzo, li _____

Il Segretario Generale

Dott. Marcello Iacopino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **14 NOV. 2024**

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



Il Segretario Generale

DOTT. MARCELLO IACOPINO